

## REGOLAMENTO (CE) N. 22/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2008

## recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasce di ovini fresche o refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, l'articolo 4, paragrafo 3, gli articoli 5 e 6 e l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 461/93 della Commissione, del 26 febbraio 1993, recante modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini <sup>(3)</sup>, è stato modificato in modo sostanziale <sup>(4)</sup>. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha stabilito criteri di classificazione delle carcasce su scala comunitaria, onde migliorare la trasparenza del mercato nel settore delle carni ovine. Sono necessarie modalità di applicazione per determinare i prezzi di mercato rilevati sulla base dei criteri di classificazione. Occorre disporre che i prezzi di mercato siano rilevati in una fase adeguata del processo di commercializzazione. Tale fase deve corrispondere al momento in cui gli animali entrano nel macello. Per garantire una classificazione uniforme delle carcasce di ovini nella Comunità, è necessario precisare le definizioni relative alla conformazione, allo stato di ingrassamento e al colore.

<sup>(1)</sup> GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2). Il regolamento (CE) n. 2529/2001 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1° luglio 2008.

<sup>(2)</sup> GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1). Il regolamento (CEE) n. 2137/92 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2009.

<sup>(3)</sup> GU L 49 del 27.2.1993, pag. 70. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 823/98 (GU L 117 del 21.4.1998, pag. 2).

<sup>(4)</sup> Cfr. allegato II.

- (3) Occorre stabilire un sistema di rilevazione dei prezzi in base alla classificazione effettuata nei macelli immediatamente dopo la macellazione; a tal fine è necessaria un'identificazione adeguata delle carcasce.

- (4) La classificazione deve essere operata da personale sufficientemente qualificato; l'attendibilità della classificazione deve essere verificata attraverso controlli efficienti, in grado di garantirne l'applicazione omogenea.

- (5) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 ha previsto che le verifiche sul posto siano effettuate da un gruppo di controllo comunitario, per garantire l'applicazione uniforme della tabella comunitaria di classificazione in tutta la Comunità.

- (6) È necessario stabilire le modalità di applicazione relative alla composizione di tale gruppo e all'attuazione delle verifiche sul posto.

- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Per prezzo di mercato, da rilevare in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasce di ovini di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2137/92, si intende il prezzo di entrata al macello, al netto dell'IVA, pagato al fornitore per l'agnello di origine comunitaria. Tale prezzo è espresso per 100 chilogrammi di carcassa nella presentazione di riferimento di cui all'articolo 2 del suddetto regolamento, pesata e classificata al gancio in macello.

2. Il peso da prendere in considerazione è quello della carcassa constatato a caldo, rettificato per tener conto del calo ponderale dovuto al raffreddamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i fattori di correzione utilizzati.